

Legge regionale 02 aprile 2004 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 06/09/2007

Modifiche e integrazioni a norme in materia di trasporti.

Art. 1

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007

Art. 2

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007

Art. 3

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007

Art. 4

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007

Art. 5

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007

Art. 6

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007

Art. 7

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007

Art. 8

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007

Art. 9

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007

Art. 10

(Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 27/1996)

1. Al comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea), le parole <<, le sanzioni amministrative>> sono soppresse.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 27/1996, sono aggiunti i seguenti:

<<2 bis. Chiunque eserciti il servizio di piazza in ambito aeroportuale in violazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un importo da 50 euro a 500 euro.

2 ter. Chiunque eserciti il servizio di piazza in ambito aeroportuale in assenza della licenza di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un importo da 500 euro a 5.000 euro.

2 quater. Ferme restando le competenze dei soggetti cui sono stati attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti disposizioni di legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 bis è delegata al Comune che ha rilasciato la licenza di cui al comma 1. L'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 ter è delegata alla Provincia di Gorizia, ai sensi della legge regionale 1/1984 e successive modifiche.>>.

Art. 11

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.

Art. 12

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007

Art. 13

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007

Art. 14

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007